Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa
Fascicolo: 2015.2.5.2.178
AL/2015/31849 del 27/07/2015

OGGETTO 1043

Movimento 5 Stelle
Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna

Al Presidente
Dell'Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna
Simonetta Saliera

OGG 1043

RISOLUZIONE

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna

Premesso che

- le disposizioni regolamentari dell'attività libero-professionale del personale sanitario delle strutture pubbliche dovrebbero essere finalizzate ad organizzare questa attività in modo da assicurare l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali ordinari e di garantire la piena funzionalità dei servizi, garantendo parità di tra di trattamento dei cittadini al di là del fatto che questi ultimi si avvalgano o meno di prestazioni rese in regime di attività libero professionali;
- l'equilibrio tra attività istituzionale nelle strutture pubbliche regionali e attività libero professionale, non trova una dimensione effettiva, seppure nella programmazione si cerca tale soluzione;
- il volume di prestazioni erogate ed i tempi di attesa, nei due diversi regimi nelle strutture pubbliche regionali, registrano divaricazioni enormi, in alcuni casi si offre la possibilità

d'interventi tempestivi entro i due giorni nel regime libero professionale contro mesi di aspettativa nelle regime istituzionale;

considerato che

- il Sistema Sanitario Regionale considera l'attività di ricovero ospedaliero richiesta in regime di libera professione parte integrante dell'offerta istituzionale del Sistema Sanitario;
- l'attività di ricovero svolta in regime libero professionale concorre a determinare il fabbisogno complessivo dei posti letto ospedalieri del Sistema sanitario regionale e la Regione partecipa alla spesa per ciascuna delle prestazioni di ricovero erogate su libera scelta dell'assistito nel limite della quota della tariffa stabilità dalla Regione per l'erogazione delle medesime prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale;
- il ricovero ospedaliero si configura come una prestazione sanitaria unica e non altrimenti soddisfatta, che corrisponde a bisogni con caratteristiche omogenee, configurandosi come uno specifico Livello Essenziale di Assistenza: Assistenza ospedaliera;
- il tempo di attesa per il ricovero ospedaliero è elemento costitutivo ed essenziale della prestazione di ricovero, in quanto correlato ai risultati di cura, da ciò ne consegue che la garanzia della dimensione "tempo di attesa" deve essere, comunque assicurata nel relativo livello essenziale di assistenza ospedaliera, senza distinzione alcuna tra regime istituzionale e regime libero professionale, altrimenti si si rischia di generare prestazioni sanitarie diverse per lo steso bisogno di salute;

considerato inoltre che

- l'attività chirurgica in particolare registra difficolta nella Regione Emilia-Romagna a contenere i tempi di attesa, per diverse ragioni: tra le quali non si può non evidenziare la forte attrazione che le strutture sanitarie esercitano su altri territori nazionali e in alcuni

casi anche extranazionali, per la presenza di personale sanitario altamente specializzato che ha raggiunto risultati in alcuni casi unici a livello internazionale; per l'estensione della risposta chirurgica per problemi clinici in precedenza non convenientemente risolvibili con l'intervento chirurgico;

- in questo quadro, descritto, a maggior ragione è necessario garantire omogeneità temporale tra l'accesso alle prestazioni sanitarie tra l'accesso alle prestazioni sanitarie in regime istituzionali e in regime libero professionali, al fine di salvaguardare i diritti costituzionali della salute e di uguaglianza dei cittadini nell'accesso alle prestazioni sanitarie;
- l'erogazione di prestazioni in libera professione finalizzate all'intervento chirurgico è giusto che si affianca a quella del Servizio Sanitario Regionale garantendo così una piena e reale libera scelta del cittadino che può usufruire dei servizi offerti dall'Ospedale pubblico in un contesto altamente qualificato dal punto di vista clinico assistenziale garantendo (per le prestazioni erogate in regime di ricovero) servizi alberghieri di livello superiore, ma non è ammissibile che con tale attività si crei diversificazione di servizi sanitari rispetto all'attività istituzionale, pertanto occorre contemperare tale diritto con il diritto di uguaglianza tra tutti i richiedenti le prestazioni chirurgiche, che può essere assicurato con modalità organizzative che siano aderenti alla natura della chirurgia in libera professione intramoenia, intesa come risorsa nel contesto più ampio dei servizi e dell'offerta chirurgica complessiva del sistema sanitario regionale, **prevedendo per il livello essenziale di assistenza specifico una modalità di accesso basata sul criterio, determinante per l'accesso al trattamento chirurgico, <u>dell'ordine cronologico di inserimento, a parità di gravità,</u> del paziente nel registro di prenotazione, indipendentemente dalla modalità, ordinaria o in libera professione, scelta dall'assistito; .**

preso atto che

- la normativa nazionale e regionale riconosce al cittadino non soltanto il diritto a ricevere le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza secondo una corretta modalità assistenziale ma anche ad usufruirne in un tempo massimo;
- l'attività di libera professione intramuraria deve essere trasparente, soggetta a controllo e vigilanza, e deve rappresentare per il cittadino una reale opportunità ulteriore e non una necessità mascherata, dovuta alle attuali liste di attesa per accedere alle prestazioni sanitarie in regime istituzionale;

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna Impegna la Giunta e l'Assessore competente

- ad integrare le liste di prenotazione del paziente chirurgico in regime istituzionale con le specifiche liste di attesa per l'attività chirurgica su libera scelta dell'assistito, istituendo un unico Registro di Prenotazione degli interventi chirurgici programmabili in regime ospedaliero, al fine di assicurare un unico tempo di attesa per l'accesso alle prestazioni chirurgiche indipendentemente dalla modalità, ordinaria o in libera professione, scelta dall'assistito.

I Consiglieri

Raffaella Sensoli